

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Alla Regione Puglia

protocollo generale presidenza@pec.rupar.puglia.it

Il Tar Puglia, Sezione I, con **ordinanza n. 677/2025**, ha autorizzato il ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, con inserimento sul Sito Web della Regione Puglia.

Dati del ricorrente:

Rossana Busco (CF BSCRSN80C59L049W), nata a Taranto il 19.03.1980, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Maria CAIULI (C.F. CLAFPP93E28E506W - filippomaria.caiuli@pec.it FAX 0832/247893), i quali dichiarano di eleggere domicilio digitale al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: filippomaria.caiuli@pec.it,

Motivi di gravame – Ricorso introduttivo:

«VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DEL DPR 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO. VIOLAZIONE DEL FAVOR PARTECIPATIONIS. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. VIOLAZIONE DELL'ART. 51 COST. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA EX ART. 3 COST. TRAVISAMENTO DEI FATTI. SVIAMENTO DI POTERE E CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO AMMINISTRATIVO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.6 L. 241-1990. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA. CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ. INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA.

1. Tutti gli epigrafati vizi irrimediabilmente inficiano l'operato della Commissione e, con esso, i provvedimenti avversati e la valutazione espressa nei confronti dei titoli della ricorrente.

Si rileva sin d'ora come – ad un primo esame degli atti concorsuali in possesso della ricorrente, in quanto oggetto di pubblicazione sul sito della Regione Puglia – l'operato della Commissione e detta valutazione risulti illegittima nella parte in cui:

a) in primis, non è stato riconosciuto il punteggio ulteriore di 1,5 punti (in corretta applicazione dell'art. 7, punto 4, lettera a del bando) per la laurea vecchio ordinamento posseduta dall'Avv. Busco, la quale costituisce certamente titolo superiore rispetto alla mera laurea triennale

richiesta quale titolo di accesso al concorso;

b) in secundis, non è stato attribuito il relativo punteggio previsto dal bando (art. 7, punto 4, lettera b) per l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

c) infine, non è stato riconosciuto il punteggio, sempre previsto dal bando (art. 7, punto 4, lettera a) di 0,5 per il Master di 1° Livello in Diritto ed Economia dalla medesima dichiarato in domanda.

Di fatto, la ricorrente si è vista sottrarre ben 3 punti che avrebbero dovuto aggiungersi al punteggio di base conseguito con la prova scritta ($25,25 + 3 = 28,25$).

Ciò posto, si passano qui di seguito ad esporre le relative censure, con riserva di proporre eventuali motivi aggiunti allorquando le Amministrazioni resistenti rilasceranno la documentazione (segnatamente le domande di partecipazione e relativi allegati di tutti i partecipanti che la precedono in graduatoria) richiesta dalla deducente con propria istanza di accesso agli atti del 01.02.2023 (più volte sollecitata), allo stato incomprensibilmente, quanto illegittimamente rimasta ancora priva di riscontro (con riserva di depositare nel corso del presente proponendo giudizio di impugnazione, correlata istanza ex art. 116 CPA, nei termini di legge, ove mai dovesse ancora perdurare l'implausibile inerzia nei riguardi della domanda di accesso documentale).

1.a) PUNTEGGIO ULTERIORE RISPETTO AL TITOLO DI STUDIO UTILIZZATO PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Quanto al profilo sub a), in particolare "1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso" (art. 7, n.4, sub A, bando di concorso in All.to 4), valgano le censure di seguito esplicate.

Sono infatti illegittimi, quantomeno per illogicità, irragionevolezza ed evidente disparità di trattamento, i provvedimenti impugnati – segnatamente i verbali 2 e 4 della Commissione, nonché ove determinante in tal senso anche, in parte qua, l'art. 7 del bando di concorso – nella parte in cui non hanno consentito l'assegnazione alla ricorrente del punteggio di 1,5 per il Diploma di Laurea Vecchio ordinamento.

Nessun dubbio, infatti, può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento, così come è per la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico), costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.

Ed invero, come rilevato da attenta giurisprudenza, “Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate” (ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. IV, 19maggio 2022, n. 6512 e 15 luglio 2022, n. 10104)... Vanno conseguentemente annullati – in accoglimento del gravame – gli atti avversati, nella parte in cui, alla stregua di quanto sopra esposto, è stato alla parte interessata riconosciuto un punteggio sottodimensionato rispetto a quello alla medesima effettivamente spettante. Alla valenza conformativa propria della presente pronunzia accede l’obbligo, in capo alla procedente Amministrazione, di provvedere al riesame – nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato – della posizione dell’odierna ricorrente...” (ex plurimis, Tar Lazio, sentenza 15612/2022).

Dello stesso tenore altro precedente del Giudice Amministrativo (Tar Lazio Sentenza n. 12613/2021) che, in fattispecie analoga a quella all’esame, ha sempre rilevato che:

- il bando di concorso deve considerarsi legittimo nella parte in cui ha richiesto alternativamente, ai fini dell’accesso alla procedura de qua il possesso della laurea triennale, della laurea magistrale, della laurea specialistica ovvero del diploma di laurea vecchio ordinamento (come è per il caso di specie, nds.);
- “CIÒ CHE DEVE RITENERSI ILLEGITTIMA È, INVECE, A GIUDIZIO DEL COLLEGIO, LA SUCCESSIVA NORMA POSTA ALL’ART. 6 DEL MEDESIMO BANDO (NEL NOSTRO CASO SIMILMENTE AVVIENE, ASTRATTAMENTE, CON L’ART. 7 DEL BANDO E, SOPRATTUTTO IN CONCRETO, CON IL VERBALE N. 2 DELLA COMMISSIONE DIVERSO ED IN PARTE DISTONICO RISPETTO ALLO STESSO BANDO, NDS.), NELLA PARTE IN CUI HA ESCLUSO, PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI AGGIUNTIVI, I DIPLOMI DI LAUREA QUALORA SI TRATTI DEI MEDESIMI TITOLI PRESENTATI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE”;
- “Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate. Infatti, se

ai fini della partecipazione alla selezione è sufficiente la laurea breve triennale, in un'ottica di corretta interpretazione degli artt. 2 e 6 del bando (nel caso di specie, degli artt. 2 e 7 del bando n. 24, nds.), il diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale non può non essere considerato quale titolo "aggiuntivo/ulteriore" rispetto a quello di base per la partecipazione al concorso, con la conseguenziale attribuzione della relativa aliquota di punteggio".

In termini analoghi anche Tar Lazio, sentenza n. 17894/2022, che riguarda una fattispecie di mancata valutazione, quale titolo ulteriore, proprio di un diploma di laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza, così come per il caso di specie!

Pertanto, l'equivalenza tra laurea triennale e laurea a ciclo unico sussiste solo ai fini della partecipazione alle procedure selettive, non potendo viceversa ricorrere per il differente ambito della valutazione dei titoli allegati.

Pertanto, chi - come la ricorrente - ha allegato il possesso della laurea vecchio ordinamento (DL) o della laurea magistrale (LM), deve necessariamente essere assegnataria - rispetto a chi ha dichiarato il possesso del solo titolo triennale (L) - di una valutazione/punteggio ulteriore, legata alla superiore qualità, specificità e compiutezza del proprio percorso di studi.

Infatti, pur tralasciando la specificità del corso di laurea e la sua durata, il possesso di una laurea magistrale che sia ciclo unico o proseguimento del percorso iniziato con la triennale, rappresenta senza ombra di dubbio un percorso differenziato che attesta competenze superiori e ulteriori rispetto al solo titolo triennale.

A conferma della differenza rispetto alla laurea triennale, si rileva altresì che, in base al vigente Ordinamento della Professione Forense (art. 2, comma 3, L. 247/2012), possono iscriversi all'albo solo coloro che, "in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato...".

In merito alla laurea in economia, il D.Lgs n.139/2005, che regola l'Ordinamento Professionale dei Dottori Commercialisti, stabilisce, all'art. 36, 18 comma 3, che, ai fini dell'accesso alla professione, è richiesto il possesso delle lauree specialistiche (LS), "ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127" (vecchio ordinamento).

Tale orientamento trova, oggi, conferma anche nella pronuncia del Consiglio di Stato, IV, Sent. n. 3890 del 17.05.2022 che, condividendo quanto affermato dai Giudici di prime cure, ritiene

illogica e discriminatoria l'attribuzione del punteggio per i titoli aggiuntivi solo a chi possiede le lauree di primo e secondo livello e non anche ai possessori del diploma di laurea c.d. vecchio ordinamento (oggi equiparate ad ogni effetto ex lege alle magistrali biennali di completamento del percorso triennale); in sintesi, chi è in possesso della laurea a ciclo unico (vecchio ordinamento o magistrale), laddove per accedere al concorso è richiesta la sola laurea triennale, ha obbiettivamente un titolo in più che deve essere valutato!!!

È quindi illegittima la condotta di parte resistente che ha precluso alla ricorrente il punteggio ulteriore per il quale si agisce, escludendola dalla migliore e più favorevole collocazione in graduatoria già precisata in fatto.

L'equivoco, generatosi invero anche a causa della cripticità della "lex specialis" di concorso, poteva essere agevolmente superato sia riconoscendo valore ulteriore alla laurea di accesso magistrale e vecchio ordinamento, sia accogliendo le istanze in autotutela presentate (fra queste è presente anche quella dell'odierna ricorrente, All.to 15).

Infatti, il possesso di un titolo di studio a ciclo unico (magistrale o V.O.) presupponeva senza ombra di dubbio, il possesso di un titolo triennale che a sua volta doveva essere valutato.

Per effetto dell'accoglimento di tale censura la ricorrente si vedrebbe assegnare un ulteriore punteggio, pari ad 1,5, così ottenendo un punteggio complessivo di 26,75 che le consentirebbe, almeno sulla scorta dei documenti attualmente in possesso di questa difesa, di essere collocata, quantomeno, in 13^a Posizione.

1.b) ABILITAZIONE FORENSE

Quanto al profilo sub b), in particolare "1 punto per ogni abilitazione professionale, solo se attinente al profilo per il quale si concorre", risulta parimenti implausibile, illogico ed irragionevole aver ellitticamente (quanto, dunque, immotivatamente!) ritenuto non attinente l'abilitazione all'esercizio della professione forense.

Per quanto noto, la Commissione avrebbe ritenuto attinente la sola abilitazione alla professione di giornalista (che consente l'assegnazione di un solo punto), con ciò rendendo di fatto inattuabile la previsione della lex specialis che, con riferimento a tale voce curriculare, contemplava la possibilità di assegnare fino ad un massimo di punti 2.

Soglia questa nella sostanza irraggiungibile.

D'altro canto, se è pur vero che si tratta di scelta discrezionale e se, è altrettanto vero, che il profilo messo a concorso è quello di specialista in comunicazione istituzionale, nondimeno sarebbe del tutto logico, quanto ragionevole ritenere attinente l'abilitazione all'esercizio della

professione forense (conseguita all'esito di un esame in materie giuridiche) anche al profilo oggetto di concorso in questione già solo ove si consideri la natura pubblicistica del datore di lavoro (Regione Puglia) e la conseguente natura degli atti e comportamenti che il dipendente dovrà veicolare all'esterno tramite la comunicazione.

In altri termini, costituisce certo elemento qualificante la professionalità di colui che si deve occupare di comunicazione istituzionale di un Ente pubblico il possesso di abilitazioni o specializzazioni in materie giuridiche che costituiscono il sostrato dell'attività provvedi mentale della Regione Puglia e che il soggetto è tenuto oggettivamente a conoscere.

D'altronde, non si comprenderebbe il motivo per cui ammettere al concorso i laureati in giurisprudenza e, ancor più, prevedere, tra le materie previste da questo specifico bando (vd. Art. 5, punto 3 del bando), lo studio di materie giuridiche (nello specifico: "diritto pubblico (diritto costituzionale, ivi compreso il sistema delle fonti e delle istituzioni dell'Unione europea; diritto amministrativo; reati contro la pubblica amministrazione, reati a mezzo stampa e reato di diffamazione); - disciplina del lavoro pubblico, ivi compresa la responsabilità dei pubblici dipendenti; - normativa in materia di protezione dei dati personali, trasparenza, accesso agli atti, anticorruzione; - diritto civile, con esclusivo riferimento alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; - organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento - elementi di contabilità ed economia pubblica; - diritto regionale") addirittura in misura prevalente rispetto a quelle attinenti alla comunicazione ("normativa in materia di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni; - teorie, tecniche e strumenti della comunicazione istituzionale social media, dei video e degli strumenti editoriali; - tecniche di gestione ed implementazione dei contenuti dei siti web; - gestione mediatica di eventi di rilevanza locale e nazionale").

Peraltro, lo stesso criterio di valutazione non è stato adottato dalle commissioni deputate a valutare gli altri profili, ad esempio "Bando 20:Specialista tecnico di policy/Ambito Turismo" e "Bando 23:Specialista dei rapporti con i media", ove invece l'abilitazione forense è stata correttamente calcolata come titolo aggiuntivo attinente al profilo, in particolare nell'ultimo dei due menzionati ("Specialista dei rapporti con i media") perfettamente sovrapponibile a quello di Comunicazione Istituzionale, anzi ancor più specifico in quanto indirizzato ai soli iscritti all'albo dei giornalisti (in all. 19 verbale).

Per effetto dell'accoglimento di tale censura la ricorrente si vedrebbe assegnare un ulteriore punteggio, pari ad 1, così ottenendo un punteggio complessivo di 26,25 che le consentirebbe di

essere collocata, quantomeno, in 19^a Posizione.

Ove venisse accolta insieme alla presente censura anche quella relativa al profilo sub a) la ricorrente otterrebbe in totale punti 27,75 giungendo alla 7^a Posizione

1.c) MASTER IN SCIENZE DEL DIRITTO E DELL'ECONOMIA

Quanto al profilo sub c), vale a dire alla inopinatamente disconosciuta attinenza del Master in “scienze del diritto e dell'economia” posseduto dalla ricorrente al profilo oggetto di concorso, valgano qui, e vieppiù sotto tale versante, le medesime argomentazioni espresse sub b), non potendosi certo escludere la portata qualificante e professionalizzante per chi deve occuparsi di comunicazione istituzionale di un ente pubblico, l'approfondita conoscenza di discipline giuridiche ed economiche.

D'altronde, come già rilevato, tra le materie elencate all'art. 5, punto 3 del bando, si elencano, oltre alle materie giuridiche su menzionate, anche “elementi di contabilità ed economia pubblica”, pertanto, non si comprende come un master specifico non possa considerarsi attinente al profilo dal momento che il bando stesso annovera le stesse materie tra quelle oggetto di somministrazione del test della prova scritta.

Difatti, nella domanda di partecipazione (All. 2) si legge testualmente “Master della durata di un anno per ognuno dei quali è stata necessaria l'acquisizione di 60 crediti formativi e se coerenti con il profilo e inerenti alle materie indicate per il profilo per il quale si concorre”, non si comprende, pertanto, come possa non considerarsi attinente un master ricomprensivo, al suo interno, le stesse materie indicate per il profilo per cui si concorreva.

Ma v'è di più!

In diversi altri profili del concorso tale master veniva considerato -giustamente- attinente al profilo, come in quello “Specialista tecnico di policy/Ambito Turismo” ove la ricorrente conseguiva anche l'idoneità vedendosi riconoscere oltre al punto dell'abilitazione forense, anche lo 0,50 previsto per il master conseguito (in All.20).

È evidente che, pur trattandosi di bandi diversi per specifici profili, le materie comuni a buona parte dei bandi ricomprendevano lo studio di materie giuridico-economiche, al più aggiungendo a queste, quelle più specifiche riguardanti il singolo profilo.

Pertanto, se il bando stesso assegnava un valore particolare alla preparazione in campo giuridico-economico, non si comprende come, ex post, questa commissione possa poi autonomamente escluderne la pertinenza in considerazione anche del fatto che altre commissioni in altri profili (nemmeno specificatamente per giuristi) le abbiano invece

considerate valide e attinenti.

A ben vedere, infine, con l'auspicato accoglimento, insieme alla presente censura, anche di quelle relative ai surriportati profili sub a) e sub b), la ricorrente otterrebbe in totale punti 28,25 giungendo al 4° posto, vale a dire, oggi tra i vincitori in virtù di quanto stabilito dalla soggiunta determina 308 del 20.03.2023.

Da qualsiasi prospettiva li si voglia considerare, dunque, i provvedimenti in parte qua impugnati si appalesano assolutamente illegittimi e meritevoli di annullamento in toto o quantomeno in parte nei termini in precedenza esplicitati.

ISTANZA CAUTELARE

Il fumus boni iuris è sorretto dai motivi di ricorso.

Il danno, grave ed irreparabile, è in re ipsa dal momento che la ricorrente, a cagione dei provvedimenti impugnati, oltre a vedere rilevantemente lesa la propria immagine professionale, si vede riconosciuto un ingiusto piazzamento in graduatoria.

Solo la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati con conseguente onere per la P.A. di rivedere i punteggi legittimamente spettanti alla ricorrente consente a quest'ultima di ottenere il relativo giusto piazzamento, tra i vincitori o quantomeno in posizione immediatamente utile, prima che, nell'attesa della fase di merito del giudizio, possano radicarsi illegittime posizioni in capo a terzi, a suo ingiusto pregiudizio.

ISTANZA EX ART. 46, COMMA 2 CPA

In disparte la circostanza che la deducente (attualmente al 42° posto in graduatoria) ha formulato istanza di accesso in data 01.02.2023 (poi sollecitata l'8.3.2023 ed il 17.3.2023) chiedendo copia delle domande di partecipazione di tutti i candidati collocati dalla 1^ alla 41^ posizione, sia per verificare le eventuali posizioni di controinteresse, sia per poter tutelare al meglio la propria posizione, eventualmente sviluppando anche ulteriori censure, e che detta istanza non è stata ancora riscontrata, in via istruttoria si chiede che la parte resistente nel costituirsi in giudizio depositi tutti gli atti e documenti sulla base dei quali sono stati adottati i provvedimenti impugnati

ISTANZA EX ART. 41, COMMA 3, CPA

La deducente, nonostante come visto, non sia stato dato riscontro alla propria istanza di accesso, si è fatta parte diligente per reperire gli indirizzi di alcuni potenziali controinteressati, collocati in posizione potiore in graduatoria.

Nondimeno, visto l'elevato numero di soggetti coinvolti dalle questioni sottese al gravame (per

quanto ciascun idoneo non vincitore onde eventualmente ottenere un maggior punteggio avrebbe dovuto autonomamente impugnare, nei termini di legge, gli atti del concorso per non vedere cristallizzata la propria posizione) e l'indisponibilità dei relativi recapiti anche per effetto del mancato rilascio della documentazione richiesta, si chiede, ove occorra, di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso sull'albo on line della Regione Puglia.».

Motivi di gravame – I motivi aggiunti:

« PER L'ANNULLAMENTO,

NEI LIMITI DELL'INTERESSE DELLA RICORRENTE,

- **della Determina Dirigenziale della Regione Puglia n. 567 del 16.5.2023**, avente ad oggetto: *“D.D. 1250/2021 e 1371/2021 - Concorsi per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 24 area professionale “Area Comunicazione e Informazione” - profilo professionale “Specialista della comunicazione istituzionale”, n. 3 posti – rettifica Graduatoria”* e della relativa graduatoria nella quale la ricorrente è collocata solo alla 41^a posizione a cagione dell'ipodimensionato punteggio di 25,25 assegnatole, nonché del presupposto verbale n. 11;
- nonché **della Determina Dirigenziale della Regione Puglia n. 778 del 27.6.2023**, avente ad oggetto *“Concorso per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D Area “Comunicazione e Informazione”- profilo professionale “Specialista della Comunicazione Istituzionale”- assunzione su posti non ancora coperti”* ;
- nonché, di ogni altro atto a questa presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi e contenuto sconosciuti, ivi compresi gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo.

nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente all'assegnazione di un punteggio maggiore sui titoli posseduti e validamente indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento di una posizione migliore nella graduatoria finale, e quindi del diritto ad ottenere la corretta valutazione della Laurea in Giurisprudenza, vecchio ordinamento, quale titolo conseguito con maggior profitto nel senso indicato dal Bando, nonché per la corretta valutazione della Abilitazione all'esercizio della professione forense e del Master in Diritto ed Economia;

0. Si danno per noti i fatti e le circostanze che hanno condotto alla presente controversia a parimenti per noto il contenuto del ricorso introduttivo.

1. Con il presente atto si impugnano, in via autonoma e derivata, le epigrafate determine con cui la Regione Puglia, reiterando gli errori e le illegittimità già posti in essere con i provvedimenti avversati con il gravame introduttivo, ha, per un verso, rettificato la graduatoria, nella quale la ricorrente si vede perdurantemente assegnare l'ipodimensionato punteggio di 25,25, per altro verso, ulteriormente utilizzato la graduatoria medesima fino alla 6^a posizione (Dr.ssa Serena Mancini) a fronte della rinuncia all'assunzione da parte del 4° graduato (Dr. Marinelli).

Tali provvedimenti vengono censurati sulla scorta delle esponende argomentazioni in

DIRITTO

ILLEGITTIMITA' IN VIA AUTONOMA E DERIVATA DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI PER I MEDESIMI VIZI CHE INFICIANO GLI ATTI GIÀ GRAVATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO, VALE A DIRE PER:

«VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DEL DPR 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO. VIOLAZIONE DEL FAVOR PARTICIPATIONIS. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. VIOLAZIONE DELL'ART. 51 COST. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA EX ART. 3 COST. TRAVISAMENTO DEI FATTI. SVIAMENTO DI POTERE E CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO AMMINISTRATIVO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 L. 241-1990. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA. CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ. INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA.

1. Tutti gli epigrafati vizi irrimediabilmente inficiano l'operato della Commissione e, con esso, i provvedimenti avversati e la valutazione espressa nei confronti dei titoli della ricorrente.

Si rileva sin d'ora come – ad un primo esame degli atti concorsuali in possesso della ricorrente, in quanto oggetto di pubblicazione sul sito della Regione Puglia – l'operato della Commissione e detta valutazione risulti illegittima nella parte in cui:

a) *in primis*, non è stato riconosciuto il punteggio ulteriore di 1,5 punti (in corretta applicazione dell'art. 7, punto 4, lettera a del bando) per la laurea vecchio ordinamento posseduta dall'Avv. Busco, la quale costituisce certamente titolo superiore rispetto alla mera laurea triennale richiesta quale titolo di accesso al concorso;

b) *in secundis*, non è stato attribuito il relativo punteggio previsto dal bando (art. 7, punto 4, lettera b) per l'abilitazione all'esercizio della professione forense;
c) infine, non è stato riconosciuto il punteggio, sempre previsto dal bando (art. 7, punto 4, lettera a) di 0,5 per il Master di 1° Livello in Diritto ed Economia dalla medesima dichiarato in domanda.

Di fatto, la ricorrente si è vista sottrarre ben 3 punti che avrebbero dovuto aggiungersi al punteggio di base conseguito con la prova scritta (25,25 + 3=28,25).

Ciò posto, si passano qui di seguito ad esporre le relative censure.

1.a) PUNTEGGIO ULTERIORE RISPETTO AL TITOLO DI STUDIO UTILIZZATO PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Quanto al profilo **sub a)**, in particolare *"1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso"* (art. 7, n.4, sub A, bando di concorso), valgano le censure di seguito esplicate.

Sono infatti illegittimi, quantomeno per illogicità, irragionevolezza ed evidente disparità di trattamento, i provvedimenti impugnati – segnatamente i verbali 2 e 4 della Commissione, nonché ove determinante in tal senso anche, *in parte qua*, l'art. 7 del bando di concorso – nella parte in cui non hanno consentito l'assegnazione alla ricorrente del punteggio di 1,5 per il Diploma di Laurea Vecchio ordinamento.

Nessun dubbio, infatti, può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento, così come è per la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico), costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.

Ed invero, come rilevato da attenta giurisprudenza, *"Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate"* (ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. IV, 19maggio 2022, n. 6512 e 15 luglio 2022, n. 10104)... Vanno conseguentemente annullati – in accoglimento del gravame – gli atti avversati, nella parte in cui, alla stregua di quanto sopra esposto, è stato alla parte interessata riconosciuto un punteggio sottodimensionato rispetto a quello alla medesima effettivamente spettante. Alla valenza conformativa propria della presente pronunzia accede l'obbligo, in capo alla precedente

Amministrazione, di provvedere al riesame – nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato – della posizione dell’odierna ricorrente...” (ex plurimis, Tar Lazio, sentenza 15612/2022).

Dello stesso tenore altro precedente del Giudice Amministrativo (Tar Lazio Sentenza n. 12613/2021) che, in fattispecie analoga a quella all’esame, ha sempre rilevato che:

- il bando di concorso deve considerarsi legittimo nella parte in cui ha richiesto alternativamente, ai fini dell’accesso alla procedura *de qua* il possesso della laurea triennale, della laurea magistrale, della laurea specialistica ovvero del diploma di laurea vecchio ordinamento (come è per il caso di specie, nds.);

- “CIÒ CHE DEVE RITENERSI ILLEGITTIMA È, INVECE, A GIUDIZIO DEL COLLEGIO, LA SUCCESSIVA NORMA POSTA ALL’ART. 6 DEL MEDESIMO BANDO (NEL NOSTRO CASO SIMILMENTE AVVIENE, ASTRATTAMENTE, CON L’ART. 7 DEL BANDO E, SOPRATTUTTO IN CONCRETO, CON IL VERBALE N. 2 DELLA COMMISSIONE DIVERSO ED IN PARTE DISTONICO RISPETTO ALLO STESSO BANDO, NDS.), NELLA PARTE IN CUI HA ESCLUSO, PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI AGGIUNTIVI, I DIPLOMI DI LAUREA QUALORA SI TRATTI DEI MEDESIMI TITOLI PRESENTATI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE”;

- *“Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate. Infatti, se ai fini della partecipazione alla selezione è sufficiente la laurea breve triennale, in un’ottica di corretta interpretazione degli artt. 2 e 6 del bando (nel caso di specie, degli art. 2 e 7 del bando n. 24, nds.), il diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale non può non essere considerato quale titolo “aggiuntivo/ulteriore” rispetto a quello di base per la partecipazione al concorso, con la conseguenziale attribuzione della relativa aliquota di punteggio”.*

In termini analoghi anche Tar Lazio, sentenza n. 17894/2022, che riguarda una fattispecie di mancata valutazione, quale titolo ulteriore, proprio di un diploma di laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza, così come per il caso di specie!

Pertanto, l’equivalenza tra laurea triennale e laurea a ciclo unico sussiste solo ai fini della partecipazione alle procedure selettive, non potendo viceversa ricorrere per il differente ambito della valutazione dei titoli allegati.

Pertanto, chi - come la ricorrente - ha allegato il possesso della laurea vecchio ordinamento (DL) o della laurea magistrale (LM), deve necessariamente essere assegnataria - rispetto a chi ha dichiarato il possesso del solo titolo triennale (L) - di una valutazione/punteggio ulteriore, legata alla superiore qualità, specificità e compiutezza del proprio percorso di studi.

Infatti, pur tralasciando la specificità del corso di laurea e la sua durata, il possesso di una laurea magistrale che sia ciclo unico o proseguimento del percorso iniziato con la triennale, rappresenta senza ombra di dubbio un percorso differenziato che attesta competenze superiori e ulteriori rispetto al solo titolo triennale.

A conferma della differenza rispetto alla laurea triennale, si rileva altresì che, in base al vigente Ordinamento della Professione Forense (art. 2, comma 3, L. 247/2012), possono iscriversi all'albo solo coloro che, "in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato...".

In merito alla laurea in economia, il D.Lgs. n.139/2005, che regola l'Ordinamento Professionale dei Dottori Commercialisti, stabilisce, all'art. 36, 18 comma 3, che, ai fini dell'accesso alla professione, è richiesto il possesso delle lauree specialistiche (LS), "ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127" (vecchio ordinamento).

Tale orientamento trova, oggi, conferma anche nella pronuncia del Consiglio di Stato, IV, Sent. n. 3890 del 17.05.2022 che, condividendo quanto affermato dai Giudici di *prime cure*, ritiene illogica e discriminatoria l'attribuzione del punteggio per i titoli aggiuntivi solo a chi possiede le lauree di primo e secondo livello e non anche ai possessori del diploma di laurea c.d. vecchio ordinamento (oggi equiparate ad ogni effetto *ex lege* alle magistrali biennali di completamento del percorso triennale); in sintesi, chi è in possesso della laurea a ciclo unico (vecchio ordinamento o magistrale), laddove per accedere al concorso è richiesta la sola laurea triennale, ha obbiettivamente un titolo in più che deve essere valutato!!!

È quindi illegittima la condotta di parte resistente che ha precluso alla ricorrente il punteggio ulteriore per il quale si agisce, escludendola dalla migliore e più favorevole collocazione in graduatoria già precisata in fatto.

L'equivoco, generatosi invero anche a causa della cripticità della "lex specialis" di concorso, poteva essere agevolmente superato sia riconoscendo valore ulteriore alla laurea di accesso

magistrale e vecchio ordinamento, sia accogliendo le istanze in autotutela presentate (fra queste è presente anche quella dell'odierna ricorrente).

Infatti, il possesso di un titolo di studio a ciclo unico (magistrale o V.O.) presupponeva senza ombra di dubbio, il possesso di un titolo triennale che a sua volta doveva essere valutato.

Per effetto dell'accoglimento di tale censura la ricorrente si vedrebbe assegnare un ulteriore punteggio, pari ad 1,5, così ottenendo un punteggio complessivo di 26,75 che le consentirebbe, almeno sulla scorta dei documenti attualmente in possesso di questa difesa, di essere collocata, quantomeno, in 13^a Posizione.

1.b)ABILITAZIONE FORENSE

Quanto al profilo **sub b)**, in particolare *"1 punto per ogni abilitazione professionale, solo se attinente al profilo per il quale si concorre"*, risulta parimenti implausibile, illogico ed irragionevole aver ellitticamente (quanto, dunque, immotivatamente!) ritenuto non attinente l'abilitazione all'esercizio della professione forense.

Per quanto noto, la Commissione avrebbe ritenuto attinente la sola abilitazione alla professione di giornalista (che consente l'assegnazione di un solo punto), con ciò rendendo di fatto inattuabile la previsione della *lex specialis* che, con riferimento a tale voce curriculare, contemplava la possibilità di assegnare fino ad un massimo di punti 2.

Soglia questa nella sostanza irraggiungibile.

D'altro canto, se è pur vero che si tratta di scelta discrezionale e se, è altrettanto vero, che il profilo messo a concorso è quello di specialista in comunicazione istituzionale, nondimeno sarebbe del tutto logico, quanto ragionevole ritenere attinente l'abilitazione all'esercizio della professione forense (conseguita all'esito di un esame in materie giuridiche) anche al profilo oggetto di concorso in questione già solo ove si consideri la natura pubblicistica del datore di lavoro (Regione Puglia) e la conseguente natura degli atti e comportamenti che il dipendente dovrà veicolare all'esterno tramite la comunicazione.

In altri termini, costituisce certo elemento qualificante la professionalità di colui che si deve occupare di comunicazione istituzionale di un Ente pubblico il possesso di abilitazioni o specializzazioni in materie giuridiche che costituiscono il sostrato dell'attività provvedimentale della Regione Puglia e che il soggetto è tenuto oggettivamente a conoscere.

D'altronde, non si comprenderebbe il motivo per cui ammettere al concorso i laureati in giurisprudenza e, ancor più, prevedere, tra le materie previste da questo specifico bando (vd.

Art. 5, punto 3 del bando), lo studio di materie giuridiche (nello specifico: *“diritto pubblico (diritto costituzionale, ivi compreso il sistema delle fonti e delle istituzioni dell'Unione europea; diritto amministrativo; reati contro la pubblica amministrazione, reati a mezzo stampa e reato di diffamazione); - disciplina del lavoro pubblico, ivi compresa la responsabilità dei pubblici dipendenti; - normativa in materia di protezione dei dati personali, trasparenza, accesso agli atti, anticorruzione; - diritto civile, con esclusivo riferimento alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; - organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento - elementi di contabilità ed economia pubblica; - diritto regionale”*) addirittura in misura prevalente rispetto a quelle attinenti alla comunicazione (*“normativa in materia di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni; - teorie, tecniche e strumenti della comunicazione istituzionale social media, dei video e degli strumenti editoriali; - tecniche di gestione ed implementazione dei contenuti dei siti web; - gestione mediatica di eventi di rilevanza locale e nazionale”*).

Peraltro, lo stesso criterio di valutazione non è stato adottato dalle commissioni deputate a valutare gli altri profili, ad esempio *“Bando 20:Specialista tecnico di policy/Ambito Turismo”* e *“Bando 23:Specialista dei rapporti con i media”*, ove invece l’abilitazione forense è stata correttamente calcolata come titolo aggiuntivo attinente al profilo, in particolare nell’ultimo dei due menzionati (*“Specialista dei rapporti con i media”*) perfettamente sovrapponibile a quello di Comunicazione Istituzionale, anzi ancor più specifico in quanto indirizzato ai soli iscritti all’albo dei giornalisti (in all. 19 verbale).

Per effetto dell’accoglimento di tale censura la ricorrente si vedrebbe assegnare un ulteriore punteggio, pari ad 1, così ottenendo un punteggio complessivo di 26,25 che le consentirebbe di essere collocata, quantomeno, in 19^a Posizione.

Ove venisse accolta insieme alla presente censura anche quella relativa al profilo sub a) la ricorrente otterrebbe in totale punti 27,75 giungendo alla 6^a Posizione, tra i vincitori in virtù della recente DD 778/2023

1.c) MASTER IN SCIENZE DEL DIRITTO E DELL'ECONOMIA

Quanto al profilo **sub c)**, vale a dire alla inopinatamente disconosciuta attinenza del Master in *“scienze del diritto e dell'economia”* posseduto dalla ricorrente al profilo oggetto di concorso, valgano qui, e vieppiù sotto tale versante, le medesime argomentazioni espresse sub b), non potendosi certo escludere la portata qualificante e professionalizzante per chi deve occuparsi di

comunicazione istituzionale di un ente pubblico, l'approfondita conoscenza di discipline giuridiche ed economiche.

D'altronde, come già rilevato, tra le materie elencate all'art. 5, punto 3 del bando, si elencano, oltre alle materie giuridiche su menzionate, anche *"elementi di contabilità ed economia pubblica"*, pertanto, non si comprende come un master specifico non possa considerarsi attinente al profilo dal momento che il bando stesso annovera le stesse materie tra quelle oggetto di somministrazione del test della prova scritta.

Difatti, nella domanda di partecipazione si legge testualmente *"Master della durata di un anno per ognuno dei quali è stata necessaria l'acquisizione di 60 crediti formativi e **se coerenti con il profilo e inerenti alle materie indicate per il profilo per il quale si concorre**"*, non si comprende, pertanto, come possa non considerarsi attinente un master ricomprendente, al suo interno, le stesse materie indicate per il profilo per cui si concorreva.

Ma v'è di più!

In diversi altri profili del concorso tale master veniva considerato -giustamente- attinente al profilo, come in quello *"Specialista tecnico di policy/Ambito Turismo"* ove la ricorrente conseguiva anche l'idoneità vedendosi riconoscere oltre al punto dell'abilitazione forense, anche lo 0,50 previsto per il master conseguito.

È evidente che, pur trattandosi di bandi diversi per specifici profili, le materie comuni a buona parte dei bandi ricomprendevano lo studio di materie giuridico-economiche, al più aggiungendo a queste, quelle più specifiche riguardanti il singolo profilo.

Pertanto, se il bando stesso assegnava un valore particolare alla preparazione in campo giuridico-economico, non si comprende come, *ex post*, questa commissione possa poi autonomamente escluderne la pertinenza in considerazione anche del fatto che altre commissioni in altri profili (nemmeno specificatamente per giuristi) le abbiano invece considerate valide e attinenti.

A ben vedere, infine, con l'auspicato accoglimento, insieme alla presente censura, anche di quelle relative ai surriportati profili sub a) e sub b), la ricorrente otterrebbe in totale punti 28,25 giungendo al 3° posto, vale a dire, anche in tal caso tra i vincitori in virtù di quanto stabilito dalla soggiunta determina 567/2023 e 778/2023.

Da qualsiasi prospettiva li si voglia considerare, dunque, i provvedimenti *in parte qua* impugnati si appalesano assolutamente illegittimi e meritevoli di annullamento in toto o quantomeno in parte nei termini in precedenza esplicitati.».

ISTANZA EX ART. 41, COMMA 3, CPA

Visto l'elevato numero di soggetti coinvolti dalle questioni sottese al gravame (per quanto ciascun idoneo non vincitore onde eventualmente ottenere un maggior punteggio avrebbe dovuto autonomamente impugnare, nei termini di legge, gli atti del concorso per non vedere cristallizzata la propria posizione) si chiede, ove occorra, di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso sull'albo *on line* della Regione Puglia.»

Motivi di gravame – II motivi aggiunti:

«PER L'ANNULLAMENTO,

NEI LIMITI DELL'INTERESSE DELLA RICORRENTE,

- della **Determina Dirigenziale della Regione Puglia n. 982 del 5.12.2024**, avente ad oggetto: *“D.D. 1250/2021 e 1371/2021 - Bando n. 24 – Concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 3 unità di categoria D nell' area professionale “Comunicazione e Informazione” - profilo professionale “Specialista della comunicazione istituzionale”, n. 3 posti – rettifica Graduatoria”* e della relativa graduatoria nella quale la ricorrente è collocata solo alla 40^a posizione a cagione dell'ipodimensionato punteggio di 25,25 assegnatole;
- nonché, di ogni altro atto a questa presupposto, connesso e/o consequenziale, anche di estremi e contenuto sconosciuti, ivi compresi gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo.

nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente all'assegnazione di un punteggio maggiore sui titoli posseduti e validamente indicati al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento di una posizione migliore nella graduatoria finale, e quindi del diritto ad ottenere la corretta valutazione della Laurea in Giurisprudenza, vecchio ordinamento, quale titolo conseguito con maggior profitto nel senso indicato dal Bando, nonché per la corretta valutazione della Abilitazione all'esercizio della professione forense e del Master in Diritto ed Economia;

0. Si danno per noti i fatti e le circostanze che hanno condotto alla presente controversia e parimenti per noto il contenuto del ricorso introduttivo.

1. Con il presente atto si impugna, in via autonoma e derivata, l'epigrafata determina con cui la Regione Puglia ha modificato e riapprovato, la graduatoria, già rettificata con la precedente DD

567/2023 (impugnata con i motivi aggiunti del 12.7.2023), nella quale la ricorrente si vede perdurantemente assegnare l'ipodimensionato punteggio di 25,25,

Tale soggiunta determina, avendo con essa la Regione reiterato gli errori e le illegittimità già posti in essere con i provvedimenti avversati nel presente giudizio, viene dunque censurata sulla scorta delle esponende argomentazioni in

DIRITTO

ILLEGITTIMITA' IN VIA AUTONOMA E DERIVATA DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI PER I MEDESIMI VIZI CHE INFICIANO GLI ATTI GIÀ GRAVATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO E CON I MOTIVI AGGIUNTI DEL 12.7.2023, VALE A DIRE PER:

«**VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DEL DPR 487/1994. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO. VIOLAZIONE DEL FAVOR PARTICIPATIONIS. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ. VIOLAZIONE DELL'ART. 51 COST. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA EX ART. 3 COST. TRAVISAMENTO DEI FATTI. SVIAMENTO DI POTERE E CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO AMMINISTRATIVO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 L. 241-1990. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA. CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ. INGIUSTIZIA GRAVE E MANIFESTA.**

1. Tutti gli epigrafati vizi irrimediabilmente inficiano l'operato della Commissione e, con esso, i provvedimenti avversati e la valutazione espressa nei confronti dei titoli della ricorrente.

Si rileva sin d'ora come – ad un primo esame degli atti concorsuali in possesso della ricorrente, in quanto oggetto di pubblicazione sul sito della Regione Puglia – l'operato della Commissione e detta valutazione risulti illegittima nella parte in cui:

a) *in primis*, non è stato riconosciuto il punteggio ulteriore di 1,5 punti (in corretta applicazione dell'art. 7, punto 4, lettera a del bando) per la laurea vecchio ordinamento posseduta dall'Avv. Busco, la quale costituisce certamente titolo superiore rispetto alla mera laurea triennale richiesta quale titolo di accesso al concorso;

b) *in secundis*, non è stato attribuito il relativo punteggio previsto dal bando (art. 7, punto 4, lettera b) per l'abilitazione all'esercizio della professione forense;

c) infine, non è stato riconosciuto il punteggio, sempre previsto dal bando (art. 7, punto 4, lettera a) di 0,5 per il Master di 1° Livello in Diritto ed Economia dalla medesima dichiarato in domanda.

Di fatto, la ricorrente si è vista sottrarre ben 3 punti che avrebbero dovuto aggiungersi al punteggio di base conseguito con la prova scritta (25,25 + 3=28,25).

Ciò posto, si passano qui di seguito ad esporre le relative censure.

1.a) PUNTEGGIO ULTERIORE RISPETTO AL TITOLO DI STUDIO UTILIZZATO PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Quanto al profilo **sub a)**, in particolare *“1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso”* (art. 7, n.4, sub A, bando di concorso), valgano le censure di seguito esplicate.

Sono infatti illegittimi, quantomeno per illogicità, irragionevolezza ed evidente disparità di trattamento, i provvedimenti impugnati – segnatamente i verbali 2 e 4 della Commissione, nonché ove determinante in tal senso anche, *in parte qua*, l'art. 7 del bando di concorso – nella parte in cui non hanno consentito l'assegnazione alla ricorrente del punteggio di 1,5 per il Diploma di Laurea Vecchio ordinamento.

Nessun dubbio, infatti, può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento, così come è per la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico), costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.

Ed invero, come rilevato da attenta giurisprudenza, *“Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate”* (ex multis, T.A.R. Lazio, Sez. IV, 19maggio 2022, n. 6512 e 15 luglio 2022, n. 10104)... Vanno conseguentemente annullati – in accoglimento del gravame – gli atti avversati, nella parte in cui, alla stregua di quanto sopra esposto, è stato alla parte interessata riconosciuto un punteggio sottodimensionato rispetto a quello alla medesima effettivamente spettante. Alla valenza conformativa propria della presente pronuncia accede l'obbligo, in capo alla precedente Amministrazione, di provvedere al riesame – nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato – della posizione dell'odierna ricorrente...” (ex plurimis, Tar Lazio, sentenza 15612/2022).

Dello stesso tenore altro precedente del Giudice Amministrativo (Tar Lazio Sentenza n. 12613/2021) che, in fattispecie analoga a quella all'esame, ha sempre rilevato che:

- il bando di concorso deve considerarsi legittimo nella parte in cui ha richiesto alternativamente, ai fini dell'accesso alla procedura *de qua* il possesso della laurea triennale, della laurea magistrale, della laurea specialistica ovvero del diploma di laurea vecchio ordinamento (come è per il caso di specie, nds.);

- “CIÒ CHE DEVE RITENERSI ILLEGITTIMA È, INVECE, A GIUDIZIO DEL COLLEGIO, LA SUCCESSIVA NORMA POSTA ALL'ART. 6 DEL MEDESIMO BANDO (NEL NOSTRO CASO SIMILMENTE AVVIENE, ASTRATTAMENTE, CON L'ART. 7 DEL BANDO E, SOPRATTUTTO IN CONCRETO, CON IL VERBALE N. 2 DELLA COMMISSIONE DIVERSO ED IN PARTE DISTONICO RISPETTO ALLO STESSO BANDO, NDS.), NELLA PARTE IN CUI HA ESCLUSO, PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI AGGIUNTIVI, I DIPLOMI DI LAUREA QUALORA SI TRATTI DEI MEDESIMI TITOLI PRESENTATI AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE”;

- *“Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento ... costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate. Infatti, se ai fini della partecipazione alla selezione è sufficiente la laurea breve triennale, in un'ottica di corretta interpretazione degli artt. 2 e 6 del bando (nel caso di specie, degli art. 2 e 7 del bando n. 24, nds.), il diploma di laurea vecchio ordinamento/laurea magistrale non può non essere considerato quale titolo “aggiuntivo/ulteriore” rispetto a quello di base per la partecipazione al concorso, con la conseguenziale attribuzione della relativa aliquota di punteggio”*.

In termini analoghi anche Tar Lazio, sentenza n. 17894/2022, che riguarda una fattispecie di mancata valutazione, quale titolo ulteriore, proprio di un diploma di laurea vecchio ordinamento in Giurisprudenza, così come per il caso di specie!

Pertanto, l'equivalenza tra laurea triennale e laurea a ciclo unico sussiste solo ai fini della partecipazione alle procedure selettive, non potendo viceversa ricorrere per il differente ambito della valutazione dei titoli allegati.

Pertanto, chi - come la ricorrente - ha allegato il possesso della laurea vecchio ordinamento (DL) o della laurea magistrale (LM), deve necessariamente essere assegnataria - rispetto a chi ha dichiarato il possesso del solo titolo triennale (L) - di una valutazione/punteggio ulteriore, legata alla superiore qualità, specificità e compiutezza del proprio percorso di studi.

Infatti, pur tralasciando la specificità del corso di laurea e la sua durata, il possesso di una laurea magistrale che sia ciclo unico o proseguimento del percorso iniziato con la triennale, rappresenta senza ombra di dubbio un percorso differenziato che attesta competenze superiori e ulteriori rispetto al solo titolo triennale.

A conferma della differenza rispetto alla laurea triennale, si rileva altresì che, in base al vigente Ordinamento della Professione Forense (art. 2, comma 3, L. 247/2012), possono iscriversi all'albo solo coloro che, "in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, hanno superato l'esame di Stato...".

In merito alla laurea in economia, il D.Lgs. n.139/2005, che regola l'Ordinamento Professionale dei Dottori Commercialisti, stabilisce, all'art. 36, comma 3, che, ai fini dell'accesso alla professione, è richiesto il possesso delle lauree specialistiche (LS), "ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127" (vecchio ordinamento).

Tale orientamento trova, oggi, conferma anche nella pronuncia del Consiglio di Stato, IV, Sent. n. 3890 del 17.05.2022 che, condividendo quanto affermato dai Giudici di *prime cure*, ritiene illogica e discriminatoria l'attribuzione del punteggio per i titoli aggiuntivi solo a chi possiede le lauree di primo e secondo livello e non anche ai possessori del diploma di laurea c.d. vecchio ordinamento (oggi equiparate ad ogni effetto *ex lege* alle magistrali biennali di completamento del percorso triennale); in sintesi, chi è in possesso della laurea a ciclo unico (vecchio ordinamento o magistrale), laddove per accedere al concorso è richiesta la sola laurea triennale, ha obiettivamente un titolo in più che deve essere valutato!!!

È quindi illegittima la condotta di parte resistente che ha precluso alla ricorrente il punteggio ulteriore per il quale si agisce, escludendola dalla migliore e più favorevole collocazione in graduatoria già precisata in fatto.

L'equivoco, generatosi invero anche a causa della cripticità della "lex specialis" di concorso, poteva essere agevolmente superato sia riconoscendo valore ulteriore alla laurea di accesso magistrale e vecchio ordinamento, sia accogliendo le istanze in autotutela presentate (fra queste è presente anche quella dell'odierna ricorrente).

Infatti, il possesso di un titolo di studio a ciclo unico (magistrale o V.O.) presupponeva senza ombra di dubbio, il possesso di un titolo triennale che a sua volta doveva essere valutato.

Per effetto dell'accoglimento di tale censura la ricorrente si vedrebbe assegnare un ulteriore punteggio, pari ad 1,5, così ottenendo un punteggio complessivo di 26,75 che le consentirebbe, almeno sulla scorta dei documenti attualmente in possesso di questa difesa, di essere collocata, quantomeno, in 12^a Posizione.

1.b)ABILITAZIONE FORENSE

Quanto al profilo **sub b)**, in particolare *“1 punto per ogni abilitazione professionale, solo se attinente al profilo per il quale si concorre”*, risulta parimenti implausibile, illogico ed irragionevole aver ellitticamente (quanto, dunque, immotivatamente!) ritenuto non attinente l'abilitazione all'esercizio della professione forense.

Per quanto noto, la Commissione avrebbe ritenuto attinente la sola abilitazione alla professione di giornalista (che consente l'assegnazione di un solo punto), con ciò rendendo di fatto inattuabile la previsione della *lex specialis* che, con riferimento a tale voce curriculare, contemplava la possibilità di assegnare fino ad un massimo di punti 2.

Soglia questa nella sostanza irraggiungibile.

D'altro canto, se è pur vero che si tratta di scelta discrezionale e se, è altrettanto vero, che il profilo messo a concorso è quello di specialista in comunicazione istituzionale, nondimeno sarebbe del tutto logico, quanto ragionevole ritenere attinente l'abilitazione all'esercizio della professione forense (conseguita all'esito di un esame in materie giuridiche) anche al profilo oggetto di concorso in questione già solo ove si consideri la natura pubblicistica del datore di lavoro (Regione Puglia) e la conseguente natura degli atti e comportamenti che il dipendente dovrà veicolare all'esterno tramite la comunicazione.

In altri termini, costituisce certo elemento qualificante la professionalità di colui che si deve occupare di comunicazione istituzionale di un Ente pubblico il possesso di abilitazioni o specializzazioni in materie giuridiche che costituiscono il sostrato dell'attività provvedimentale della Regione Puglia e che il soggetto è tenuto oggettivamente a conoscere.

D'altronde, non si comprenderebbe il motivo per cui ammettere al concorso i laureati in giurisprudenza e, ancor più, prevedere, tra le materie previste da questo specifico bando (vd. Art. 5, punto 3 del bando), lo studio di materie giuridiche (nello specifico: *“diritto pubblico (diritto costituzionale, ivi compreso il sistema delle fonti e delle istituzioni dell'Unione europea; diritto amministrativo; reati contro la pubblica amministrazione, reati a mezzo stampa e reato di diffamazione); - disciplina del lavoro pubblico, ivi compresa la responsabilità dei pubblici*

dipendenti; - normativa in materia di protezione dei dati personali, trasparenza, accesso agli atti, anticorruzione; - diritto civile, con esclusivo riferimento alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale; - organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento - elementi di contabilità ed economia pubblica; - diritto regionale”) addirittura in misura prevalente rispetto a quelle attinenti alla comunicazione (“normativa in materia di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni; - teorie, tecniche e strumenti della comunicazione istituzionale social media, dei video e degli strumenti editoriali; - tecniche di gestione ed implementazione dei contenuti dei siti web; - gestione mediatica di eventi di rilevanza locale e nazionale”).

Pertanto, lo stesso criterio di valutazione non è stato adottato dalle commissioni deputate a valutare gli altri profili, ad esempio “Bando 20:Specialista tecnico di policy/Ambito Turismo” e “Bando 23:Specialista dei rapporti con i media”, ove invece l’abilitazione forense è stata correttamente calcolata come titolo aggiuntivo attinente al profilo, in particolare nell’ultimo dei due menzionati (“Specialista dei rapporti con i media”) perfettamente sovrapponibile a quello di Comunicazione Istituzionale, anzi ancor più specifico in quanto indirizzato ai soli iscritti all’albo dei giornalisti (in all. 19 verbale).

Per effetto dell’accoglimento di tale censura la ricorrente si vedrebbe assegnare un ulteriore punteggio, pari ad 1, così ottenendo un punteggio complessivo di 26,25 che le consentirebbe di essere collocata, quantomeno, in 18^a Posizione.

Ove venisse accolta insieme alla presente censura anche quella relativa al profilo sub a) la ricorrente otterrebbe in totale punti 27,75 giungendo alla 6^a Posizione, tra i vincitori.

1.c) MASTER IN SCIENZE DEL DIRITTO E DELL'ECONOMIA

Quanto al profilo **sub c)**, vale a dire alla inopinatamente disconosciuta attinenza del Master in “scienze del diritto e dell’economia” posseduto dalla ricorrente al profilo oggetto di concorso, valgano qui, e vieppiù sotto tale versante, le medesime argomentazioni espresse sub b), non potendosi certo escludere la portata qualificante e professionalizzante per chi deve occuparsi di comunicazione istituzionale di un ente pubblico, l’approfondita conoscenza di discipline giuridiche ed economiche.

D'altronde, come già rilevato, tra le materie elencate all’art. 5, punto 3 del bando, si elencano, oltre alle materie giuridiche su menzionate, anche “*elementi di contabilità ed economia pubblica*”, pertanto, non si comprende come un master specifico non possa considerarsi

attinente al profilo dal momento che il bando stesso annovera le stesse materie tra quelle oggetto di somministrazione del test della prova scritta.

Difatti, nella domanda di partecipazione si legge testualmente “*Master della durata di un anno per ognuno dei quali è stata necessaria l’acquisizione di 60 crediti formativi e **se coerenti con il profilo e inerenti alle materie indicate per il profilo per il quale si concorre***”, non si comprende, pertanto, come possa non considerarsi attinente un master ricomprendente, al suo interno, le stesse materie indicate per il profilo per cui si concorreva.

Ma v’è di più!

In diversi altri profili del concorso tale master veniva considerato -giustamente- attinente al profilo, come in quello “*Specialista tecnico di policy/Ambito Turismo*” ove la ricorrente conseguiva anche l’idoneità vedendosi riconoscere oltre al punto dell’abilitazione forense, anche lo 0,50 previsto per il master conseguito.

È evidente che, pur trattandosi di bandi diversi per specifici profili, le materie comuni a buona parte dei bandi ricomprendevano lo studio di materie giuridico-economiche, al più aggiungendo a queste, quelle più specifiche riguardanti il singolo profilo.

Pertanto, se il bando stesso assegnava un valore particolare alla preparazione in campo giuridico-economico, non si comprende come, *ex post*, questa commissione possa poi autonomamente escluderne la pertinenza in considerazione anche del fatto che altre commissioni in altri profili (nemmeno specificatamente per giuristi) le abbiano invece considerate valide e attinenti.

A ben vedere, infine, con l’auspicato accoglimento, insieme alla presente censura, anche di quelle relative ai surriportati profili sub a) e sub b), la ricorrente otterrebbe in totale punti 28,25 giungendo al 3° posto, vale a dire, anche in tal caso tra i vincitori.

Da qualsiasi prospettiva li si voglia considerare, dunque, i provvedimenti *in parte qua* impugnati si appalesano assolutamente illegittimi e meritevoli di annullamento in toto o quantomeno in parte nei termini in precedenza esplicitati.».

ISTANZA EX ART. 41, COMMA 3, CPA

Visto l’elevato numero di soggetti coinvolti dalle questioni sottese al gravame (per quanto ciascun idoneo non vincitore onde eventualmente ottenere un maggior punteggio avrebbe dovuto autonomamente impugnare, nei termini di legge, gli atti del concorso per non vedere cristallizzata la propria posizione) si reitera in questa sede la già formulata domanda volta ad

essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso sull'albo on line della Regione Puglia.»

Indicazione dei soggetti controinteressati.

La presente pubblicazione è rivolta nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria del *Concorso per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 209 unità di categoria D per vari profili professionali. Bando n. 24 area professionale "Area Comunicazione e Informazione" - profilo professionale "Specialista della comunicazione istituzionale", n. 3 posti*, da ultimo riapprovata con Determina Dirigenziale della Regione Puglia n. 982 del 5.12.2024 e nella quale la ricorrente figura in 42^a posizione.

Estratto dell'ordinanza del Tar Lazio Sezione IV n. 2708/2023.

«Premesso che la ricorrente espone, in particolare, che:

- ha partecipato al concorso indetto dalla Regione Puglia con il bando n. 24, di cui alla determina n. 1250 del 19 novembre 2021, come rettificata con determina dirigenziale n. 1371 del 15 dicembre 2021 (BURP n. 160 – supplemento del 23 dicembre 2021) per la copertura di 3 posti di categoria "D" - posizione economica "D1", area professionale "Comunicazione e Informazione" - profilo professionale "Specialista della Comunicazione Istituzionale";
- tra i requisiti di ammissione al concorso, l'art. 2 del bando prescrive il possesso, alternativamente, di uno dei seguenti titoli di studio: laurea di primo livello secondo la classificazione di cui al D.M. 270/2004; laurea magistrale di cui al D.M. n. 270/2004; ovvero laurea di primo livello (L), diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) equiparata alle precedenti;
- l'art. 7, lettera a), del medesimo bando di concorso, concernente la valutazione dei titoli aggiuntivi, prevede l'attribuzione del punteggio per titoli di studio fino a un massimo di punti 8, come segue:
 - 1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l'ammissione al concorso; sono escluse le lauree propedeutiche alla Laurea Specialistica o Laurea Magistrale utilizzata per l'ammissione al concorso;
 - 0,5 punti per master di I livello
 - 1,5 punti per master di II livello
 - 2 punti per diploma di specializzazione
 - 2,5 punti per dottorato di ricerca;

- il medesimo art. 7, alla lettera b), per i titoli di studio ulteriori, ha previsto fino ad un massimo di 2 punti in più così suddivisi: 1 punto per ogni abilitazione professionale, solo se attinente al profilo per il quale si concorre, ulteriormente specificando che le abilitazioni professionali sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un esame di abilitazione di stato;

- l'odierna ricorrente, all'atto della presentazione della domanda di ammissione, ha dichiarato di essere in possesso dei seguenti titoli:

- Laurea in Giurisprudenza (V.O.);

- Master di I livello in “Scienze del Diritto e dell'Economia”;

- Abilitazione forense, a seguito del superamento dell'Esame di Stato, regolarmente iscritta presso l'albo degli Avvocati della Provincia di Lecce.

- la deducente ha superato le prove di concorso;

- con determinazione dirigenziale n. 35 del 23 gennaio 2023, la Regione Puglia ha approvato la graduatoria definitiva della procedura selettiva de qua, nella quale l'interessata si è collocata al posto n. 42 con il punteggio di 25,25;

- la deducente lamenta la mancata attribuzione dell'ulteriore punteggio di:

- 1,5 punti in relazione alla laurea “vecchio ordinamento” a ciclo unico in Giurisprudenza (titolo superiore rispetto alla laurea triennale);

- 0,5 punti per il Mater di I Livello in Scienze del Diritto e dell'Economia;

- 1 punto per l'abilitazione all'esercizio della Professione forense;

Rilevato che la ricorrente impugna gli atti di cui in epigrafe, incluse le previsioni del bando, chiedendo altresì l'accertamento del suo diritto al riconoscimento dell'assegnazione del punteggio aggiuntivo per i titoli su indicati con l'attribuzione del punteggio complessivo di 28,25;

Considerato che:

- **la ricorrente, collocatasi, come detto, al posto n. 42 della graduatoria finale de qua**, approvata con la determinazione dirigenziale n. 35 del 23 gennaio 2023 (con punti 25,25), **otterrebbe, in caso di esito favorevole del gravame, ulteriori punti 3, riportando il punteggio finale di 28,25**; in questo modo conseguirebbe un punteggio superiore al concorrente collocatosi al posto n. 4 con 28 punti;

- la ricorrente ha notificato il ricorso introduttivo a tre concorrenti collocatisi in posizione peggiore (n. 4, n. 7, n. 19 e n. 28), che sarebbero sopravanzati in caso di esito positivo del gravame;

- il contraddittorio è correttamente instaurato, ma non integro;

- occorre, pertanto, integrarlo con la notifica a tutti coloro - da individuare nominativamente a cura di parte ricorrente - i quali precedono la ricorrente nella graduatoria e che potrebbero essere equiparati o da lei superati qualora venissero accolti i profili di censura dedotti;
- risulta opportuno, come da richiesta, disporre la notifica per pubblici proclami, sussistendone i presupposti;

Ritenuto opportuno disciplinare la notifica per pubblici proclami con le seguenti modalità:

A) la ricorrente dovrà trasmettere alla regione Puglia la richiesta di pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della regione Puglia, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;*
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'Amministrazione intimata;*
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;*
- 4.- l'indicazione nominativa dei controinteressati;*
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. R.G. assegnato all'odierno ricorso) e dell'anno di deposito (2023) nella sezione "Ricerche" "Ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "TAR Puglia - Bari" della sezione TAR (Tribunali amministrativi regionali);*
- 6.- l'indicazione degli estremi della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami e che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza;*
- 7.- il testo integrale del ricorso;*

B) in ordine alle prescritte modalità, la Regione Puglia ha - a sua volta - l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - in apposita sezione denominata "Atti di notifica" - il predetto avviso, previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico, e non dovrà rimuovere l'avviso e i documenti - come sopra trasmessi da parte ricorrente - sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado;

- la Regione Puglia ha l'obbligo di rilasciare a parte ricorrente, su richiesta di quest'ultima, un attestato relativo all'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza, dell'elenco nominativo dei controinteressati e dell'avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "Atti di notifica", con la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- la Regione Puglia dovrà curare che sulla home page del proprio sito istituzionale venga

inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza, l’elenco nominativo dei controinteressati integrati e l’avviso;

C) parte ricorrente dovrà:

- trasmettere alla Regione Puglia la suddetta richiesta di pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Amministrazione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, pena l’improcedibilità del ricorso;

- in seguito, dovrà depositare in via telematica agli atti di causa prova della trasmissione della predetta richiesta di pubblicazione (presentata entro il suddetto termine perentorio di 30 - trenta giorni); il predetto deposito dovrà essere effettuato tempestivamente e comunque, pena l’improcedibilità del ricorso, entro il termine perentorio di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. per la produzione di documenti;

- infine, depositare in via telematica prova della prescritta avvenuta pubblicazione tempestivamente e comunque, pena l’improcedibilità del ricorso, entro il termine perentorio di cui all’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. per la produzione di documenti

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Prima, rinvia per la prosecuzione alla pubblica udienza del 22 ottobre 2025 e, nelle more, dispone l’integrazione del contraddittorio, nei termini di cui in motivazione».

Dichiarazione sullo stato attuale del procedimento.

Il ricorso è pendente innanzi al Tar Puglia ed iscritto al n. 345/2023 RG.

L’udienza pubblica era stata fissata per il 9.4.2025, all’esito della quale è stata resa la surriportata ordinanza nella quale la I Sezione del Tar Puglia, nell’autorizzare la notifica per pubblici proclami, ha fissato la nuova udienza pubblica per il **22.10.2025**.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso modalità rese note sul sito medesimo.

Sul sito web istituzionale della Regione Puglia vengono pubblicate, unitamente al presente avviso:

- Copia del ricorso dei I motivi aggiunti e dei II motivi aggiunti, in formato PDF;
- Copia Ordinanza Tar Lazio n. 677/2025;
- Copia determina regione puglia 982/2024 e relativa graduatoria.
- Elenco nominativo dei controinteressati presenti dalla 1^ alla 42^ posizione della graduatoria.

Si invita Codesta Ill.ma Amministrazione a voler provvedere con estrema sollecitudine ai detti incombenzi giacchè il termine concesso dal Tar a parte ricorrente è di 30 giorni dalla

comunicazione dell'ordinanza n. 677/2024, avvenuta in data 14.05.2025.

Si chiede altresì che l'attestazione comprovante l'avvenuta pubblicazione sul sito di codesta Regione venga inoltrata prontamente all'indirizzo pec: filippomaria.caiuli@pec.it al fine di dare prova dell'avvenuta pubblicazione della notifica per pubblici proclami al Tar Puglia.

Con la massima osservanza.

Bari, 04.06.2025

Avv. Filippo Maria CAIULI